



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione dell'Al-
ta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Con-
siglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza

Vista la querela presentata dal Capitano Pie-
tro Fugazzotto contro l'on. Senatore Alberto Ber-
gamini e contro Nello Giorgi pel reato di dif-
famazione commessa col mezzo della stampa
(art. 393 cap. del codice penale); per avere in
Roma, il primo come direttore e il secondo
quale gerente, pubblicato nel N. 309 del perio-
dico "Il Giornale d'Italia" in data 29
dicembre 1920, pagina 2^a, una corrisponden-
za da Abbazia col titolo "Fiume investita
da tutte le parti" in cui, sotto la intes-
tione "L'investimento della città" è un
brano che comincia con le parole "Numero,
si agenti Zanelliani" e termina con le al-
tre "Sulla sorte del Capitano Fugazzotto non
si hanno notizie", nella quale corrisponden-
za, e più specialmente nel periodo sumen-
zionato, si contengono espressioni attribuenti
al detto Pietro Fugazzotto fatti determinati tali

da esporlo al disprezzo e all'odio pubblico e
da offendere l'onore e la riputazione.

Udita la relazione del Commissario Delegato
Senatore Sandrelli.

Attesochè, giusta i principii accolti dalla
dottrina e dalla giurisprudenza in armonia
con le disposizioni della legislazione vigente,
non basta la sola qualità di direttore di
un giornale perchè questi possa essere tenu-
to penalmente responsabile della pubblicazione
di un articolo denunziato come diffamatorio,
ma la imputabilità di esso direttore, allora può
sorgere, quando risulti la prova del diretto di
lui concorso nella pubblicazione medesima.

Attesochè ne la querela, né l'articolo del
la querela è substrato, offrono alcun elemento
valevole a fornire la prova del concorso del Se-
natore Bergamini nella pubblicazione della cor-
rispondenza, per la quale il Fuzazzo si è
querelato;

Attesochè, per quanto riguarda la penale
responsabilità del gerente Nello Giorgi, la com-
petenza a procedere, in seguito alla presenta-
ta querela, spetta al magistrato penale or-
dinario.

Per questi motivi

Visti gli articoli 179 del codice di proc. penale
e 17 del regolamento giudiziario del Se-
nato;

In parziale difformità della richiesta del
Pubblico Ministero;

Dichiara

non esser luogo a procedere contro il
Senatore Onorevole Alberto Bergamini per
mancanza di qualsiasi indizio di reità
a suo carico.

Ordina il rinvio degli atti all'autorità

giudiziaria ordinaria pel procedimento con-
tro il gerente Giorgi Nello.

Così deciso in Roma il 30 giugno 1921.

" Meladri

" Di Vito

" Schiavetta

" Chandrellis

" Vargi

" Gioppi

" Persico

Fontana Cane